



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

La responsabilità da reato della persona giuridica

Dott. Mario Arbotti

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLA PERSONA GIURIDICA

- ***Societas delinquere non potest*** → diritto penale antropocentrico
- a) la «scoperta» della **criminalità dei colletti bianchi** (Sutherland) → l'impresa in quanto tale si è sempre più emancipata come autonomo soggetto economico, capace di interagire, anche illecitamente, nelle dinamiche commerciali e finanziarie
- b) la **complessità** delle strutture organizzative societarie → le politiche – anche criminali – d'impresa sono sempre più indipendenti dai singoli individui
- c) **fallimento** delle tecniche alternative di controllo sociale → stringente necessità di un «deterrente forte» che solo la minaccia penale sembra garantire

IL DOGMA DELL'«IRRESPONSABILITÀ» PENALE DELL'ENTE

- ✓ a) fondamento **dogmatico** → naturalistica **impossibilità di azione** dell'ente;
- ✓ b) fondamento **costituzionale** → strutturale **incapacità di colpevolezza** dell'ente;
- ✓ c) fondamento **politico-criminale** → 1. **insensibilità alla pena dell'ente** 2. effetto «**overspill**»

SUPERAMENTO DEL DOGMA

- ❖ a) **teoria organicistica** → le azioni dei soggetti che agiscono in qualità di **organi** dell'ente sono da ritenere azioni dell'ente stesso. La persona giuridica è **normativamente** capace di azione illecita
- ❖ b) **responsabilità personale** e **colpevole** dell'ente → 1. gli atti propri dell'organo sono da considerare atti propri dell'ente; l'ente fornisce il proprio contributo causale alla realizzazione del fatto di reato che risulta espressione della **politica d'impresa**; 2. la moderna **concezione normativa** della colpevolezza consente di muovere un rimprovero etico-sociale autonomo all'ente, declinato come «**colpa di organizzazione**». La disorganizzazione colpevole come fomite di comportamenti illeciti nella struttura organizzata
- ❖ c) pene calibrate sulla **specificità funzionale** dell'ente → sanzioni che se ben dosate possono svolgere una funzione **special-preventiva**, riconducendo l'ente deviante ad una «**cultura della legalità**»

NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

- responsabilità **formalmente amministrativa** → «pudore dogmatico»
- responsabilità **sostanzialmente penale**
- ***tertium genus***
 - a) **connessione diretta** con la commissione di **reati**; b) **cognizione** interamente demandata al **giudice penale** secondo il rito del **processo penale**, nel quale la persona giuridica assume la veste formale di **imputato**; c) **autonomia** della responsabilità ***ex crimine*** della persona giuridica, sia pure in casi residuali; d) natura «**punitiva**» della responsabilità

LIMITAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

Limitazioni oggettive

- ✓ art. 1, comma 2, d.lgs. 231/2001 → «enti forniti di personalità giuridica e associazioni e società anche prive di personalità giuridica» con significative esclusioni → la responsabilità non è contemplata per lo **Stato**, gli **enti pubblici territoriali**, gli altri **enti pubblici non economici**, gli enti che svolgono funzioni di **rilievo costituzionale** (es. sindacati e partiti politici)

Limitazioni soggettive

- ✓ *numerus clausus* dei reati-presupposto

PROFILI DOGMATICI

- **fattispecie plurisoggettiva «di parte generale» e a «concorso necessario»** (Paliero) → la persona giuridica deve aver partecipato attraverso la sua «personale» e autonoma colpevolezza (colpa di organizzazione) al reato materialmente commesso da una persona fisica, **concorrente necessario** che agisce nel suo nome e per suo conto → l'intera condotta deve essere animata dal finalismo **collettivo** integrato dai criteri ascrittivi dell'**interesse** e del **vantaggio**
- **responsabilità autonoma e distinta** da quella della persona fisica

CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Presupposti oggettivi

1. Realizzazione di un **reato-presupposto**
 2. Soggetto interessato da un **legame funzionale** con l'ente (apicale o subordinato)
 3. Nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente
- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche **di fatto**, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti **apicali** *de jure* o *de facto*); c) persone sottoposte alla **direzione** o **vigilanza** di uno dei soggetti apicali

Presupposti soggettivi

1. **Colpa di organizzazione**

CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Art. 8 – Autonomia della responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato **non è stato identificato** o non è **imputabile**;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione
 3. L'ente può rinunciare all'amnistia
- soluzioni ***de iure condendo*** → maggiore espansione dell'autonomia della responsabilità dell'ente nei contesti organizzativi complessi → qualora il **deficit organizzativo** escluda o riduca fortemente la colpevolezza del singolo agente

CRITERIO DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA

- ❖ **interesse** → finalità dell'azione da valutarsi *ex ante*, sempre nella prospettiva dell'ente e non dell'autore materiale del reato
- ❖ **vantaggio** → criterio oggettivistico che focalizza l'attenzione sulle concrete ed effettive ricadute del reato a favore dell'ente, da apprezzare *ex post* e a prescindere dalle proiezioni teleologiche dell'azione
- ❖ **criteri alternativi e non cumulativi**
 - ❖ Il nesso di ascrizione oggettiva si interrompe qualora l'interesse o il vantaggio riguardi esclusivamente la persona fisica → art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: «l'ente **non risponde** se le persone indicate nel comma 1 hanno agito **nell'esclusivo interesse proprio o di terzi**» → **causa oggettiva di esclusione della responsabilità**

CRITERIO DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

- La società va esente da responsabilità se:
- a) ha **adottato** ed **efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione** e di **gestione idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi
 - b) ha affidato il compito di **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un **organismo interno dell'ente** dotato di **autonomi** poteri di iniziativa e di controllo
 - c) la commissione del reato non è ascrivibile ad una **omessa** o **insufficiente** vigilanza da parte dell'organismo sub b)

Se il reato è commesso da un soggetto apicale:

- d. le persone fisiche apicali hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione

ELUSIONE FRAUDOLENTA

- **inversione dell'onere della prova** unitamente all'inserimento del requisito della «elusione fraudolenta» pone il paradigma di responsabilità in forte tensione con i principi costituzionali → art. 27, comma 2, e art. 111, comma 1, Cost.
- **ermeneutica creativa** → 1. obliterazione del requisito dell'elusione fraudolenta; 2. onere della prova del difetto organizzativo a carico dell'accusa, mero **onere di allegazione** del modello da parte dell'ente

COLPA DI ORGANIZZAZIONE

- specificazione delle regole **cautelari** (o **meta-cautelari**) **autonormate** all'interno del modello
- violazione di una precisa **regola cautelare** preesistente e non individuata **ex post** ed applicata retroattivamente (**bias del 'senno di poi'**)
- **concretizzazione** nell'**evento-reato** del **rischio tipico** che la regola cautelare mirava ad evitare → **causalità della colpa** e **comportamento alternativo lecito**
- **esigibilità** del comportamento conforme → **dimensione organizzativa dell'ente**
- ❑ la società ha un **onere** di costruire in sistema di regola precauzionali interne – di organizzarsi adeguatamente – orientate in chiave preventiva sulla specifico **rischio-reato**

MODELLO ORGANIZZATIVO

Art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a. **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b. prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
 - e. introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEL MODELLO

- ❖ **prevenzione tramite organizzazione** → modello supporto materiale della colpa di organizzazione → paradigma dialogico-cooperativo → *dynamic enforcement game*
- ❖ **Hindsight bias** (*post hoc ergo propter hoc*)
- ❖ **soluzioni** → 1. **certificazione preventiva del modello** → i sistemi di certificazione dimostrano una notevole resa applicativa in relazione alla *crystallizzazione* delle migliore regole tecniche, risultando scarsamente funzionali all'attestazione di qualità delle regole preventivo-cautelari
- ❖ **positivizzazione** preventiva di **regole di adeguata organizzazione** → elaborate per modelli-tipo e settori di attività attraverso una partnership pubblico-privato → **presunzione relativa di idoneità** e da un **obbligo di motivazione rafforzata**

SANZIONI

Art. 9 d.lgs. 231/2001 – Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a. la **sanzione pecuniaria**;
 - b. le **sanzioni interdittive**;
 - c. la **confisca**;
 - d. la **pubblicazione della sentenza**
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a. **l'interdizione dell'esercizio dell'attività**;
 - b. la **sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito**;
 - c. il **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'**esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi**;
 - e. il **divieto di pubblicizzare beni o servizi**

SANZIONI AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Art. 10 d.lgs. 231/2001 – Sanzioni amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica **sempre** la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata **per quote** in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Art. 11 d.lgs. 231/2001 – Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della **gravità** del fatto, del **grado della responsabilità dell'ente** nonché dell'**attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto** e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle **condizioni economiche e patrimoniali** dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione
3. Omissis

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Art. 12 d.lgs. 231/2001 – Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della **metà** e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio** o di **terzi** e l'ente **non ne ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato un **vantaggio minimo**;
 - b. il **danno patrimoniale** cagionato è di **particolare tenuità**
2. La sanzione è ridotta da **un terzo** alla **metà** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato** le conseguenze dannose e pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un **modello organizzativo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10.329 euro.

SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 13 d.lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono **espressamente previste**, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da **soggetti in posizione apicale** ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da **gravi carenze organizzative**
 - b. in caso di **reiterazione degli illeciti**.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 14 d.lgs. 231/2001 – Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'**idoneità** delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando **l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.**
- sistema ispirato al criterio dell'**extrema ratio** delle sanzioni interdittive

SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 17 d.lgs. 231/2001 – Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose o pericolose** del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'ente ha eliminato le **carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di **modelli organizzativi idonei** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. l'ente ha messo a disposizione il **profitto** conseguito ai fini della **confisca**.

➤ **criteri cumulativi** e non alternativi

SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 78 d.lgs. 231/2001 – Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere **tardivamente** le condotte di cui all'articolo 17, entro **venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza**, può richiedere la **conversione** della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*

SANZIONI INTERDITTIVE DEFINITIVE

Art. 16 d.lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** se l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** ed è già stato condannato, **almeno tre volte negli ultimi sette anni**, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione** ovvero del **divieto di pubblicizzare beni o servizi** quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno **tre volte** negli ultimi **sette anni**.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene **stabilmente** utilizzato allo scopo unico o prevalente di **consentire o agevolare la commissione di reati** in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è **sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** e **non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17**.
- **ente intrinsecamente illecito** → nessun accesso a disposizioni **premiali**

COMMISSARIAMENTO GIUDIZIALE

Art. 15 d.lgs. 231/2001 – Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la **prosecuzione dell'attività dell'ente** da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre **almeno** una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un **pubblico servizio** o un **servizio di pubblica necessità** la cui interruzione può provocare un **grave pregiudizio alla collettività**;
 - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue **dimensioni** e delle **condizioni economiche del territorio in cui è situato**, rilevanti ripercussioni sull'**occupazione**.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i **compiti** ed i **poteri** del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario **cura l'adozione** e **l'efficace attuazione** dei modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice.
4. Il **profitto** derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione **in via definitiva** di una sanzione interdittiva

COMMISSARIAMENTO GIUDIZIALE

- finalità **punitiva** o finalità **recuperatrice**?
- garanzia della **continuità aziendale**
- esigenze di **proporzionalità** e di **bilanciamento** fra interessi contrapposti
- tutela degli *stakeholders*







**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione
e della Traduzione – IUSLIT

mario.arbotti2@unibo.it

www.units.it